

## **Seduta assembleare antimeridiana (n. 201) di mercoledì 5 marzo 2014**

### **Ordine del giorno G1.23 (già em. 1.23)**

presentato dai senatori DI GIORGI, IDEM, TOCCI, PEZZOPANE

### **Non posto in votazione (\*)**

#### **Il Senato,**

premesso che:

il provvedimento in esame è teso a dare soluzione alla questione del trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito della regolamentazione in materia di proroga del blocco di contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, come disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013;

considerato che:

con riferimento ai vincoli disposti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente «*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», sono state evidenziate alcune rigidità interpretative che, incidendo significativamente sulla consistenza del Fondo Unico Nazionale, determinerebbero un consistente arretramento retributivo del personale scolastico dirigenziale;

tenuto conto che:

come lamentato in un comunicato congiunto delle OOSS della scuola, nei confronti dei Dirigenti Scolastici viene perpetrata fin dal 2000 - anno di acquisizione dello *status* dirigenziale - un'illegittima, discriminatoria e non più tollerabile sperequazione retributiva rispetto ai Dirigenti Amministrativi di seconda fascia, circostanza che rende non sostenibile oltre che provocatoria la ostinata pretesa del MEF di ritenere la condizione «*giuridica*» della dirigenza scolastica del tutto assimilabile a quella delle restanti amministrazioni pubbliche (salvo il trattamento stipendiale!), senza alcuna considerazione della specifica situazione professionale, dei crescenti carichi di lavoro e delle connesse responsabilità;

#### **impegna**

il Governo a procedere alla riduzione proporzionale delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigente scolastico, prevista all'articolo 9, comma 2-*bis* del citato decreto-legge n. 78 del 2010, assicurando che il fondo relativo sia integrato con l'importo derivante dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo.

---

**(\*) Accolto dal Governo**